

OGGETTO: dichiarazione di assenza di cause ostative all'espatrio per cittadino MINORE

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____ residente a _____

in Via _____ tel.n. _____

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____ residente a _____

in Via _____ tel.n. _____

**CHIEDONO IL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA
DICHIARANDO**

che le generalità e la foto consegnata corrispondono al minore

Cognome _____ Nome _____

nato/a a _____ il _____ residente a _____

in Via _____

di essere genitori/tutore del minore suddetto

di dare il loro assenso affinché possa espatriare e che non si trovi in alcuna delle condizioni ostative indicate alle lettere b), d), e), g), dell'art.3 Legge 21.11.1967 n. 1185 * modificato dall'art. 215 del D.Lvo 28.07.1989, n. 271.

Data _____

I/IL DICHIARANTI/E

N.B. E' obbligatorio allegare copia fronte/retro di un documento di identità valido se trasmesso via mail o pec.

* Legge n. 1185/67 art. 3 Impedimenti all'espatrio Non possono ottenere il passaporto:

a) coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla responsabilità genitoriale o alla potestà tutoria, siano privi dell'assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso anche di questa; o, in difetto, della autorizzazione del giudice tutelare;

b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore o quando sia titolare esclusivo della responsabilità genitoriale sul figlio ovvero, ai soli fini del rilascio del passaporto di servizio, quando sia militare impiegato in missioni militari internazionali;

c) LETTERA ABROGATA DAL D.LVO 28 LUGLIO 1989, N. 271

d) coloro che debbano espriare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza, sempreché la multa o l'ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto;

e) coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;

f) LETTERA ABROGATA DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127

g) coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo il passaporto dopo il 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 20° anno di età, non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio militare.